

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di UDINE

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE n. 88

Ricognizione emergenze culturali storiche paesaggistiche e correzione
errori materiali

**RELAZIONE ai sensi dell'art. 8,
c. 9, l. b) della LR n. 21/2005**

doc. N.
D.03

PROGETTISTA: arch. Cristina Pegan

data
Luglio 2016

SOMMARIO

1.	RELAZIONE AI SENSI DEL'ART.8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 21/2016	2
2.	COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	3
3.	COERENZA CON LE NORMATIVE SOVRAORDINATE	4
4.	COERENZA CON ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN VIA ORDINARIA	5
5.	RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2015	7
6.	ASSEVERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LR N. 21/2015.....	9

1. RELAZIONE AI SENSI DEL'ART.8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 21/2016

La legge 21/2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo" all'art. 2 definisce le condizioni, i limiti di soglia, le modalità operative per una *variante di livello comunale*.

Ogni variante di livello comunale", ai sensi del comma 9, dell'art. 8 della medesima legge deve recepire «*con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria*» e deve contenere «*una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5*» (comma 9, lettera b), dell'art. 8).

Qui di seguito vengono analizzati i ciascuno dei punti sopraelencati.

2. COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita al “Piano urbanistico regionale generale” (PURG), tutt’ora vigente, in quanto il “Piano di governo del territorio (PGT), che dovrebbe sostituirlo, benchè approvato, non è ancora esecutivo.

La sua esecutività è stata differita al «dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale», il quale a sua volta non ha concluso il procedimento di approvazione.

Essendo il Piano già adeguato al PURG, è necessario verificare solo la conformità delle modifiche introdotte dalla Variante.

Le modifiche introdotte sono di carattere prevalentemente normativo, volte a coordinare le NTA con l’assetto azzonativo riportato nelle tavole P1.1-P1.2-P1.3 e a rettificare meri errori materiali riscontrati negli elaborati della variante 79.

Per il dettaglio delle modifiche apportate si rimanda all’elaborato D.06.

Considerata quindi la tipologia delle modifiche sopra riportate, si ritiene che le stesse siano in linea con le prescrizioni del PURG, e pertanto che la Variante sia coerente ad esso.

Per quanto riguarda la verifica della coerenza rispetto ad altri piani sovraordinati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica” o il “Piano energetico regionale”, si ritiene che tale verifica non sia necessaria in quanto non sono state inserite nuove previsioni infrastrutturali, o altre modifiche rilevanti negli altri settori.

3. COERENZA CON LE NORMATIVE SOVRAORDINATE

La legge fondamentale alla quale fare riferimento è la Legge Regionale 5/2007 *“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”*.

Come già ricordato in precedenza, il Piano del Governo del Territorio non è ancora esecutivo e pertanto è necessario fare riferimento alla PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE della Legge 5/2007 e in particolare all’art. 63 bis stabilisce che *“La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 63 e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.”*

Al fine di escludere l’applicazione dell’art. 63 bis, considerato che l’art. 63 si riferisce a piani regolatori o loro varianti già adottate, è necessario verificare che la Variante in oggetto rientri nella fattispecie di cui al capo II della LR 21/2015.

Così come definite dall’art. 2 della LR 21/2015, sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5.

Il PRGC di Cervignano è dotato del Piano Struttura fin dalla Variante Generale n 42, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 13.07.2001 e divenuta esecutiva con D.P.G.R. n. 045/Pres. di data 15.02.2002.

Il piano struttura e la relazione di flessibilità sono stati modificati recentemente dalla Variante 79 al PRGC. Tuttavia giova ricordare che la legge 21/2015 ha reso inefficaci *“le relazioni con l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all’articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della [legge regionale 5/2007](#) allegata agli strumenti urbanistici comunali vigenti,…”*.

In conclusione, come verificato nel dettaglio al paragrafo 5, essendo rispettate le condizioni previste dall’articolo 3, i limiti di soglia di cui all’articolo 4 e le modalità operative di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 21/2015, si può affermare che la presente Variante è di livello comunale ed è coerente con la normativa sovraordinata.

4. COERENZA CON ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN VIA ORDINARIA

Le altre disposizioni vigenti alle quali fare riferimento sono per la verifica della coerenza sono:

1) Aspetti geologici.

Per quanto riguarda i contenuti geologici del Piano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 21/2015, ogni variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore.

La norma di riferimento è la legge regionale n. 16/2009 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio", così come modificata dalla LR 27/1988.

Il parere va richiesto sia in caso di nuovi strumenti urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico oppure per «varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali».

Il PRGC di Cervignano del Friuli è già dotato di parere geologico favorevole e quindi tutte le previsioni contenute nel PRGC vigente sono compatibili con le caratteristiche geologiche-tecniche del terreno.

Il progetto di variante prevede modifiche che non necessitano di nuovi studi, in quanto non introduce nuove aree edificabili.

2) Rete natura 2000.

La rete "Natura 2000", istituita dalla Direttiva (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992), è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Con la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza", la regione ha stabilito che sono soggetti alle procedure di verifica di significatività dell'incidenza solo: «a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000»;

Nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli non sono presenti né siti di interesse comunitario (S.I.C.), né zone a protezione speciale (Z.P.S) e i siti che interessano Comuni contermini (SIC “Paludi di Porpetto” - SIC – LAGUNA DI MARANO E GRADO - ZPS – LAGUNA DI MARANO E GRADO - SIC - FOCE DELL’ISONZO – ISOLA DELLA CONA; ZPS VAL CAVANATA E BANCO MULA DI MUGGIA) sono notevolmente distanti dalle aree oggetto di variazione urbanistica introdotte dalla presente variante al PRGC.

Perciò, ai sensi e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014, la Variante n. 79 al PRGC non è soggetta alle procedure di verifica di significatività dell’incidenza.

3) Beni culturali e paesaggistici

Le modifiche introdotte dalla Variante non interessano beni culturali, vincolati ai sensi della parte seconda, mentre riguardano beni paesaggistici, vincolati ai sensi della parte terza del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto legislativo n. 42/2004)

Per la valutazione degli aspetti paesaggistici della variante è stata redatta la “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004” alla quale si rimanda.

La variante non interessa nemmeno beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione e quindi non è necessario raggiungere le intese con le Amministrazioni competenti e con gli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza delle Amministrazioni anzidette o degli enti pubblici appena citati.

4) Valutazione ambientale strategica..

Per le varianti urbanistiche che determinino l’uso di “piccole aree a livello locale” la legislazione stabilisce che venga valutato se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS. In base dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 vanno considerate “piccole aree a livello locale” ai sensi della legislazione nazionale «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Pertanto la variante, in coerenza con la legislazione è stata sottoposta screening. (documentoD07)

5. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2015

5.1 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 3

Sono Varianti di livello comunale quelle che *“nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano nelle seguenti condizioni:*

- a) *modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
.... Omissis....*
- d) *modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.”*

Le modifiche di zonizzazione sono relative unicamente zone omogenee già previste dal PRGC, e non entrare in conflitto con gli obiettivi e le strategie del Piano Struttura in quanto si tratta o di un adattamento del perimetro delle stesse o di rettifica di errori materiali. Pertanto rispettano le condizioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2015.

Le modifiche alle norme tecniche di attuazione interessano zone e categorie urbanistiche già previste nel PRGC. Infatti sono stati modificati, stralciando o inserendo specificazioni e prescrizioni particolari, articoli già esistenti. In questo modo sono stati rispettati i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera f) della LR 21/2015 ovvero sono stati rispettati *“i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili;”*.

In conclusione anche le modifiche alle NTA rispettano, le condizioni previste al punto d) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n. 21/2015.

5.2 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 4

I punti di variante in esame non sono soggetti a questa verifica in quanto non rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 5.

5.3 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 5

I punti di variante in esame non sono soggetti a questa verifica in quanto non rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 5.

5.4 - CONCLUSIONI

Poiché tutti i punti di modifica previsti rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015, la Variante n. 88 al PRGC vigente costituisce “variante di livello comunale” ai sensi del Capo II della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”.

6. ASSEVERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LR N. 21/2015

Alla presente relazione è allegata la seguente asseverazione in quanto parte integrante, ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015:



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Piazza Indipendenza n° 1
C.A.P. 33052

VARIANTE N.88 AL PRGC ASSEVERAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LR N. 21/2015

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art. 8, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti l'art. 3 (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura), l'art. 4 (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) e l'art. 5 (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti gli elaborati della Variante n. 88 al Vigente PRGC, redatti dal progettista incaricato, arch. Cristina Pegan;

Valutati, in particolare, i contenuti del suo elaborato D.03 "Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015", sottoscritta dalla progettista incaricata della redazione dello strumento urbanistico, arch. Cristina Pegan;

ASSEVERA

che la Variante n. 88 al vigente PRGC avente ad oggetto "aggiornamento della classificazione delle emergenze storico-culturali e la rettifica di meri errori materiali riscontrati nella variante n. 79 al PRGC", rispetta i limiti di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Federico DALPASSO